

**REGOLAMENTO (CE) N. 1996/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'8 novembre 2002**

che fissa le percentuali di riduzione applicabili nel 2003 alle domande di assegnazione degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 349/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo le comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001, il volume totale delle assegnazioni richieste ammonta a 12 276 727,076 tonnellate per gli operatori non tradizionali A/B e a 650 916,000 tonnellate per gli operatori non tradizionali C.
- (2) Occorre fissare in conformità le percentuali da applicare per determinare le assegnazioni degli operatori non tradizionali nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C.

- (3) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente, prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel quadro dei contingenti tariffari A/B e C di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93, in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, l'assegnazione destinata a ciascun operatore non tradizionale è uguale alla percentuale seguente della sua domanda di assegnazione:

- a) per ogni operatore non tradizionale A/B: 3,67370 %,
- b) per ogni operatore non tradizionale C: 12,67444 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 55 del 26.2.2002, pag. 17.